

# STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## **“GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV”**



Approvato nell'Assemblea straordinaria del 9 aprile 2019

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita conformemente alla carta Costituzionale, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore" (d'ora in avanti Codice), l'Organizzazione di Volontariato **"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"** siglabile "G.S.A.C. ODV".

Con il presente atto si intende dare veste formale all'organizzazione avente la medesima denominazione, già operante dal 31/3/1981.

L'organizzazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n° 348 del 30 gennaio 1996.

Il G.S.A.C. si può articolare in sezioni.

Il logo adottato è formato da una corona circolare con la scritta "GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE".

Nella parte centrale, in bianco su campo verde muschio, sono inserite le lettere in carattere leponzio "A" ed "S", per indicare le due sezioni archeologica e storica.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo settore).

3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), in Via Antonio Gramsci 12, utilizzando i locali del Comune.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

4. La durata del "G.S.A.C. ODV" non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11.

**Articolo 2**

**Scopi e finalità**

1. Il "G.S.A.C. ODV" è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
- promuovere la diffusione delle conoscenze storiche ed archeologiche;
  - promuovere la difesa dei beni ambientali, storici e artistici;
  - segnalare alle autorità gli interventi di competenza;
  - sensibilizzare l'opinione pubblica a segnalare i ritrovamenti archeologici, storici e artistici.

**Articolo 3**

**Attività**

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il "G.S.A.C. ODV" si propone ai sensi dell'articolo 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale [lettera f)]: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo il "G.S.A.C. ODV" intende:

- collaborare con le Soprintendenze Archeologiche, Belle Arti e Paesaggio, Università, Istituti scientifici, Associazioni e studiosi;
- effettuare attività di collaborazione alla ricerca archeologica;
- divulgare i risultati raggiunti tramite conferenze e interventi didattici;
- stimolare e appoggiare iniziative di carattere culturale-naturalistico.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal "G.S.A.C. ODV", prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. Il "G.S.A.C. ODV", inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del Codice.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"**

Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'articolo 17 del Codice).
8. Ogni forma di rapporto economico con il "G.S.A.C. ODV", derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. Il "G.S.A.C. ODV" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice.
10. Il "G.S.A.C. ODV" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.  
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**Articolo 4**

**Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio del "G.S.A.C. ODV" durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del "G.S.A.C. ODV";
  - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti al "G.S.A.C. ODV";
  - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. Il "G.S.A.C. ODV" trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. contributi pubblici e privati;
  - c. donazioni e lasciti testamentari;
  - d. rendite patrimoniali;
  - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'articolo 7 del Codice);
  - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
  - g. attività "diverse" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale del "G.S.A.C. ODV" ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.  
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dopo la chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del "G.S.A.C. ODV" almeno sette giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati del "G.S.A.C. ODV" a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Articolo 5**

**Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato.  
Possono far parte del "G.S.A.C. ODV" tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione al "G.S.A.C. ODV" è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6.

**Articolo 6**

**Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"**

Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi del "G.S.A.C. ODV".

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione degli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.  
La qualità di socio è intransmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al "G.S.A.C. ODV";
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi del "G.S.A.C. ODV";
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dal sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.  
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno del "G.S.A.C. ODV", sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio del "G.S.A.C. ODV".

**Articolo 7  
Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del "G.S.A.C. ODV" ed alla sua attività.  
In modo particolare:
  - a. I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dal "G.S.A.C. ODV", ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del "G.S.A.C. ODV";
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
  - b. I soci sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del "G.S.A.C. ODV";
    - al pagamento della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.  
La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
2. I soci minori di età hanno uguali diritti e doveri rispetto agli altri soci (il diritto di voto viene però esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale).

**Articolo 8  
Organi dell'Organizzazione di volontariato**

1. Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio direttivo;
  - c. il Collegio dei Revisori dei conti.

**Articolo 9  
Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del "G.S.A.C. ODV", regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"**

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato.
4. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento del "G.S.A.C. ODV". È ordinaria in tutti gli altri casi.

**Articolo 10**  
**Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero dei Consiglieri e li revoca;
  - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni al "G.S.A.C. ODV";
  - e. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
  - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - i. delibera sull'esclusione dei soci;
  - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - l. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal "G.S.A.C. ODV" stesso;
  - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'articolo 3 comma 6 dello Statuto;

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTES E ODV"**

- n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività del "G.S.A.C. ODV";
  - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

**Articolo 11**

**Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 9 e 10.
2. Per deliberare lo scioglimento del "G.S.A.C. ODV" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

**Articolo 12**

**Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto:
  - a. dal Presidente;
  - b. dal Vicepresidente;
  - c. dal Segretario -Tesoriere;
  - d. da due o quattro Consiglieri scelti fra i soci.
2. L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio direttivo determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio.
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea con voto segreto.  
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
Risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano in età.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.  
In caso di mancanza od esaurimento dall'elenco dei non eletti, o la loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.  
Al Consiglio direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del "G.S.A.C. ODV", entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del "G.S.A.C. ODV", fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.  
In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Statuto.
  - g. ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"**

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con due giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.  
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.  
Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

**Articolo 13**

**Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con voto segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.  
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività del "G.S.A.C. ODV"; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto del "G.S.A.C. ODV"; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

**Articolo 14**

**Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea con voto segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.  
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. In caso di dimissioni o di cessazione, il Presidente provvede alla sua sostituzione con un Consigliere che rimarrà in carica fino alla nuova elezione da effettuarsi nella prima successiva Assemblea.

**Articolo 15**

**Segretario-Tesoriere**

1. Il Segretario-Tesoriere è eletto dall'Assemblea con voto segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.  
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. In caso di dimissioni o di cessazione, il Presidente provvede alla sua sostituzione con un Consigliere che rimarrà in carica fino alla nuova elezione da effettuarsi nella prima successiva Assemblea.
3. Il Segretario-Tesoriere:
  - a. cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del "G.S.A.C. ODV", ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio del "G.S.A.C. ODV";
  - b. cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
  - c. cura la corrispondenza e le pratiche di segreteria ed è addetto alla conservazione degli atti;
  - d. redige sinteticamente i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e sottoscrive gli stessi unitamente a chi ha presieduto la riunione.

**Articolo 16**

**Collegio dei Revisori dei conti**

1. Qualora se ne avvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.  
Non possono essere eletti revisori contabili membri del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE ODV"**

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione del "G.S.A.C. ODV", può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consultivo alle risultanze delle scritture contabili.

**Articolo 17**

**Presidente onorario**

1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore del "G.S.A.C. ODV".
2. Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci del "G.S.A.C. ODV".

**Articolo 18**

**Comitati tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che il "G.S.A.C. ODV" intende promuovere.

Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del comitato e ne nomina il coordinatore.

**Articolo 19**

**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del "G.S.A.C. ODV" con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.  
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del "G.S.A.C. ODV", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.  
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Articolo 20**

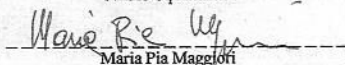
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

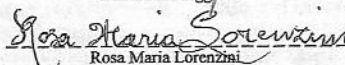
Il Presidente

  
Mauro Squarzanti

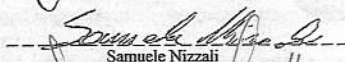
Il Vicepresidente

  
Maria Pia Maggiori

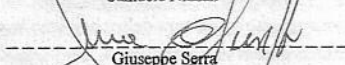
Il Segretario-Tesoriere

  
Rosa Maria Lorenzini

Il Consigliere

  
Samuele Nizzali

Il Consigliere

  
Giuseppe Serra